



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI

(approvato con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 30/01/2024.

In vigore dal 28/02/2024)

Sommario

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1. Oggetto	5
Articolo 2. Competenze	5
Articolo 3. Responsabilità	5
Articolo 4. Servizi a pagamento e servizi gratuiti	5
Articolo 5. Atti a disposizione del pubblico	6
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	6
Articolo 6. Depositi di osservazione e obitori	6
CAPO III - FERETRI	7
Articolo 7. Deposizione della salma nel feretro	7
Articolo 8. Verifica e chiusura dei feretri	7
Articolo 9. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	7
Articolo 10. Fornitura gratuita di feretri	8
Articolo 11. Piastrina di riconoscimento	8
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	8
Articolo 12. Modalità del trasporto e del percorso	8
Articolo 13. Dell'esercizio dei trasporti funebri e delle Imprese funebri	8
Articolo 14. Orario dei funerali	9
Articolo 15. Norme generali per i trasporti	9
Articolo 16. Trasferimento di salme senza funerale	9
Articolo 17. Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	9
Articolo 18. Trasporto da e per altri Comuni	9
Articolo 19. Trasporto in luogo diverso da cimitero	10
Articolo 20. Trasporti da e per l'estero	10
Articolo 21. Trasporto di ceneri e resti	10
TITOLO II - CIMITERI	11
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	11
Articolo 22. Elenco cimiteri	11
Articolo 23. Disposizioni generali. Vigilanza	11
Articolo 24. Reparti speciali nel cimitero	11
Articolo 25. Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	11
Articolo 26. Definizione dei criteri di ammissione nei cimiteri cittadini	12
CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	12
Articolo 27. Disposizioni generali	12

Articolo 28.	Inumazione	12
Articolo 29.	Cippo	13
Articolo 30.	Tumulazione	13
Articolo 31.	Tumulazione animali da affezione.....	13
Articolo 32.	Tumulazione provvisorie	14
CAPO III - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI		14
Articolo 33.	Esumazioni ordinarie	14
Articolo 34.	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	14
Articolo 35.	Esumazione straordinaria.....	14
Articolo 36.	Estumulazioni	15
Articolo 37.	Esumazione ed estumulazioni a pagamento e gratuite	15
Articolo 38.	Raccolta delle ossa.....	16
Articolo 39.	Oggetti da recuperare	16
Articolo 40.	Disponibilità dei materiali.....	16
CAPO IV - CREMAZIONE.....		17
Articolo 41.	Impianto crematorio.....	17
Articolo 42.	Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione.....	17
Articolo 43.	Cremazione dei resti mortali, irreperibilità della famiglia.....	17
Articolo 44.	Urne cinerarie	17
Articolo 45.	Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione.....	18
Articolo 46.	Dispersione delle ceneri	18
CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI		19
Articolo 47.	Orario.....	19
Articolo 48.	Disciplina dell'ingresso	19
Articolo 49.	Divieti speciali.....	19
Articolo 50.	Riti funebri	20
Articolo 51.	Epigrafi, monumenti, ornamenti	20
Articolo 52.	Fiori e piante ornamentali	20
Articolo 53.	Decoro dei cimiteri	21
Articolo 54.	Smaltimento rifiuti.....	21
TITOLO III - CONCESSIONI		21
CAPO I - TIPOLOGIE DELLE SEPOLTURE		21
Articolo 55.	Sepulture private	21
Articolo 56.	Durata delle concessioni.....	22
Articolo 57.	Modalità di concessione	22
Articolo 58.	Uso delle sepulture private per famiglie e collettività	23

Articolo 59.	Prosecuzione del diritto d'uso	23
Articolo 60.	Costruzione dell'opera. Termini	24
Articolo 61.	Manutenzione.....	24
Articolo 62.	Retrocessione	24
CAPO II - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE		25
Articolo 63.	Interventi indifferibili ed urgenti	25
Articolo 64.	Decadenza	25
Articolo 65.	Provvedimenti conseguenti la decadenza	26
Articolo 66.	Estinzione.....	26
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI		26
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI		26
Articolo 67.	Accesso al cimitero	26
Articolo 68.	Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private.....	26
Articolo 69.	Recinzione aree – Materiali di scavo	27
Articolo 70.	Introduzione e deposito di materiali	27
Articolo 71.	Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.....	27
Articolo 72.	Vigilanza.....	27
Articolo 73.	Obblighi e divieti per il personale e i custodi operanti nei cimiteri.....	27
CAPO II - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI		28
Articolo 74.	Funzioni – Licenza	29
Articolo 75.	Divieti.....	29
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI		29
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE		29
Articolo 76.	Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadine e cittadini illustri o benemeriti.....	29
Articolo 77.	Registri	29
Articolo 78.	Annotazione sui registri.....	29
Articolo 79.	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	29
CAPO II - NORME TRANSITORIE, DISPOSIZIONI FINALI.....		30
Articolo 80.	Cautele.....	30
Articolo 81.	Tariffe.....	30
Articolo 82.	Entrata in vigore ed efficacia delle disposizioni del regolamento	30

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27.7.1934 n. 1265, al D.P.R. 10.9.1990 n. 285, di cui al Titolo IV bis della legge regionale della Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 e al Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri e parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2. Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 396 del 03.11.2000, il Sindaco quale Ufficiale di Governo può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a dipendenti in organico e, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 5, 7 ter e 10 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, individua altresì i Responsabili degli Uffici coinvolti nella gestione dei Servizi Cimiteriali.
3. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
4. Per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente Regolamento, concorrono con il Sindaco, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale: l'Ufficio di Stato civile, l'Ufficio Concessioni e Servizi Cimiteriali e i Servizi Tecnici comunali, secondo le competenze individuate nel presente regolamento.
5. I servizi cimiteriali, compreso il servizio di illuminazione votiva, vengono effettuati con le forme di gestione individuate dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente istituzione di tutela della salute operante per il territorio di Lodi.

Articolo 3. Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4. Servizi a pagamento e servizi gratuiti

1. Tutti i servizi diversi da quelli elencati al comma 2 sono assoggettati al pagamento della tariffa stabilita annualmente dalla Giunta comunale.
2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a. la visita necroscopica;
 - b. il recupero e relativo trasporto delle salme su richiesta dell'autorità giudiziaria o sanitaria;

- c. l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
 - d. le esumazioni e le estumulazioni nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - e. la cremazione nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute o sepolte nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
 - f. la deposizione delle ossa in ossario comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - g. la dispersione delle ceneri nel cinerario comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - h. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti che se ne facciano carico, secondo quanto specificato all'articolo 10.
3. Per la condizione di famiglia bisognosa, di indigenza o di disinteresse dei familiari, si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 10.

Articolo 5. Atti a disposizione del pubblico

- 1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
- 2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o in ogni cimitero:
 - a. l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b. copia del presente regolamento;
 - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6. Depositi di osservazione e obitori

- 1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del cimitero o, previa convenzione, presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
- 2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'articolo 64 del D.P.R. n. 285/1990.
- 3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria, ovvero dal Sindaco in caso di eventi eccezionali ai sensi del comma 3, art. 11, del Regolamento regionale n. 4/2022.
- 4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
- 5. In caso di morte per malattia infettiva oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, è la competente istituzione di tutela della salute operante per il territorio di Lodi che detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
- 6. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma precedente, il medico che accerta tale circostanza

dà tempestiva comunicazione all'Azienda Sanitaria e al Comune.

7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

Articolo 7. Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui all'articolo 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, saranno osservate le necessarie disposizioni protettive prescritte allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8. Verifica e chiusura dei feretri

1. L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio.
2. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione.

Articolo 9. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono diversi in relazione al tipo di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto. In particolare:
 - a. per inumazione:
 - ✓ il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità e conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. n. 285/1990;
 - ✓ i feretri di salme estumulate ai sensi dell'articolo 37 potranno essere inumati anche se non rispondenti alle indicazioni sopra riportate, nel rispetto della Circolare del Ministero della Sanità del 31.7.1998 n. 10;
 - b. per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;
 - c. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28, 29 del D.P.R. n. 285/1990;
 - d. per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/1990;
 - e. cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), per trasporti entro i 100 Km dal Comune di decesso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se la salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in

altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte di personale sanitario a ciò preposto dalla competente istituzione di tutela della salute operante per il territorio di Lodi, il rivestimento totale con lamiera metallica di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, devono essere praticati nella parte superiore della cassa metallica tagli o fori di opportune dimensioni al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego di un feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 10. Fornitura gratuita di feretri

1. Il comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'articolo 9, lettera a), per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di famiglia bisognosa, di indigenza o di disinteresse dei familiari è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. È garantita, comunque, la fornitura gratuita del feretro per le salme di persone bisognose, irreperibili, decedute nel territorio comunale.
4. Il Comune si riserva in ogni caso di effettuare tutte le verifiche ritenute necessarie ad esperire eventualmente successiva azione di rivalsa nei confronti delle persone indicate dall'articolo 433 del Codice civile.

Articolo 11. Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro, è applicata apposita targhetta metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recanti impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12. Modalità del trasporto e del percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 17 del D.P.R. 285/1990, all'art. 7 del Regolamento Regione Lombardia 14.06.2022 n. 4 e s.m.e i., comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere fatta durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse da quelle di rito, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
4. Di ogni servizio funebre deve essere data comunicazione al Comando della Polizia comunale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 13. Dell'esercizio dei trasporti funebri e delle Imprese funebri

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 72 Titolo VI BIS della legge regionale 30 dicembre

2009, n. 33 e del Regolamento Regionale n. 4/2022.

2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.
3. Il trasporto funebre deve essere effettuato con le modalità previste dall'articolo 72 della Legge Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 e del Regolamento Regione Lombardia n. 4/2022.

Articolo 14. Orario dei funerali

1. Gli orari dei funerali sono stabiliti da apposita ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento, il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente Regolamento ed i percorsi consentiti.

Articolo 15. Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della competente istituzione di tutela della salute operante per il territorio di Lodi dettare le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo.
3. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto di cui all'art. 17 del Regolamento regionale n. 4/2022, ed al seppellimento e, se necessario, degli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
5. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
6. La salma può sostare in Chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 16. Trasferimento di salme senza funerale

1. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'Ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
4. I già menzionati trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Articolo 17. Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il medico necroscopo prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, si procederà adottando le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione secondo le norme vigenti in materia ed alle disposizioni emanate dall'organismo preposto.

Articolo 18. Trasporto da e per altri Comuni

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato con provvedimento amministrativo dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al provvedimento autorizzativo è successivamente allegata la certificazione dell'addetto al trasporto, relativa alla verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, effettuata direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Per i morti di malattie infettive, la competente istituzione di tutela della salute operante per il territorio di Lodi detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute pubblica.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune ove è avvenuto il decesso ovvero del Comune di sepoltura in caso di salma esumata o estumulata.

Articolo 19. Trasporto in luogo diverso da cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero è autorizzato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali a seguito di domanda degli interessati nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. 285/90 e della L.R. 33/2009.

Articolo 20. Trasporti da e per l'estero

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'Accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 "Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937", sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informandone l'Autorità Consolare.
4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dalla competente istituzione di tutela della salute operante per il territorio di Lodi.

Articolo 21. Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 44.
5. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22. Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - I) Maggiore
 - II) Frazione Riolo
 - III) Quartiere San Bernardo.

Articolo 23. Disposizioni generali. Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 75, comma 8, della legge regionale 33/2009 previo parere e secondo le indicazioni tecniche della competente istituzione di tutela della salute operante per il territorio di Lodi e della competente istituzione di protezione dell'ambiente, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, il Comune provvede in proprio o mediante affidamento a terzi in base alla normativa vigente.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990, mediante gestione diretta, ovvero affidandone l'esecuzione a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle leggi.

Articolo 24. Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno dei cimiteri, è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

Articolo 25. Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 26 per le ammissioni ordinarie, nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme, i resti mortali, le ossa e le ceneri:
 - a. delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
 - c. delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al

- seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia, esistente nei cimiteri;
- d. delle persone provenienti da altro Comune che alla data del decesso hanno coniuge o parenti entro il primo grado residenti nel Comune o già sepolti in un cimitero comunale;
 - e. delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socioassistenziali situate fuori comune;
 - f. dei nati morti e dei prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Viene demandato al Responsabile dei Servizi Cimiteriali la possibilità di autorizzare, su richiesta motivata e dopo attenta valutazione, la sepoltura delle salme delle persone che si siano distinte, dando lustro e prestigio al Comune, per opere di ingegno o per servizi resi alla Comunità o per particolari meriti, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta comunale.

Articolo 26. Definizione dei criteri di ammissione nei cimiteri cittadini.

1. Per le ammissioni ordinarie nei cimiteri cittadini, la Giunta comunale può definire la ricettività delle singole strutture cimiteriali fissandone bacini territoriali di utenza in modo da bilanciare le disponibilità.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono inoltre determinati:
 - i criteri per la scelta del luogo di sepoltura;
 - i criteri che favoriscano la vicinanza delle sepolture di componenti di uno stesso nucleo, familiare o di fatto.
3. L'appartenenza a comunità straniera, o culto diverso da quello cattolico, o similari, per l'ammissione nei reparti speciali è attestata dal rappresentante pro-tempore della relativa comunità, il cui nominativo è comunicato al responsabile dei Servizi cimiteriali.
4. Nei casi non previsti al comma 1, l'ammissione è subordinata all'eccedenza di disponibilità di sepolture rispetto ai fabbisogni ordinari, secondo la previsione tenuta aggiornata dal responsabile dei Servizi cimiteriali, nonché soggetta al pagamento di una tariffa.

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 27. Disposizioni generali

1. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Ai margini dei medesimi sono invece riservati i posti distinti decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.
3. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e dall'articolo 30 del presente regolamento.

Articolo 28. Inumazione

1. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazioni per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'istituzione di tutela della salute competente.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto di quanto precisato in dettaglio negli articoli dal 55 al 61 del D.P.R. n. 285/1990 e dalla circolare esplicativa del Ministero della Sanità del 24.6.1993 n. 24 e dal Titolo VI BIS della legge regionale n. 33/2009.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. n. 285/1990.

5. Almeno ogni dieci anni, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Articolo 29. Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
2. Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data di morte.
3. Può essere installato, in sostituzione del cippo, un copritomba e/o una lapide, riportante le indicazioni di cui al precedente comma 2, entro le seguenti dimensioni:
 - a. copertura totale della fossa: il basamento deve essere delle dimensioni di cm. 170 X 70 e alto non più di 30 cm. Le decorazioni sovrastanti (croci, testate o statue) non devono superare l'altezza di terra di cm. 130;
 - b. decorazioni prive di basamento a copertura totale: le decorazioni potranno avere un'altezza massima da terra di cm 130. Qualsiasi manufatto dovrà essere allineato con gli altri dal lato di testa.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 30. Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi, ossari o tombe di famiglia – costruite dal Comune o dai privati con l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. Dalla esecutività del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9, del D.P.R. n. 285/1990.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.
5. Nei loculi potranno essere tumulate assieme al feretro due cassette/urne cinerarie.
6. Nella cella ossario potranno essere tumulate un massimo di due urne cinerarie o in alternativa un'urna cineraria e una cassetta.

Articolo 31. Tumulazione animali da affezione

1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto, fermo restando il divieto di promiscuità con quelle umane.
2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.
3. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia, è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.
4. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.
5. Le ceneri dell'animale d'affezione entrano nel conteggio della capienza massima per la tumulazione.

Articolo 32. Tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in loculo eventualmente reso disponibile dal Comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro, fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La tumultazione provvisoria è altresì ammessa nelle sepolture private per collettività, previo assenso del concessionario o del rappresentante degli aventi diritto e a seguito di valutazione delle motivazioni addotte all'atto della richiesta.
4. La durata del deposito provvisorio è fissata nel termine massimo di 18 mesi, ma potrà essere eccezionalmente protratta oltre tale termine qualora le sepolture definitive non siano utilizzabili per fatto da imputarsi al Comune. Per il deposito suddetto deve essere corrisposta la somma risultante da apposito tariffario.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumultata in deposito provvisorio.

CAPO III - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

Articolo 33. Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo stabilito dal punto 2 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno con l'esclusione dei mesi di luglio ed agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. Qualora si accerti che, col turno di rotazione decennale, la mineralizzazione del cadavere è incompleta, questo dovrà essere trattato secondo le disposizioni stabilite dal punto 2 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7. 1998.

Articolo 34. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile dei Servizi Cimiteriali autorizzare le operazioni da svolgersi nei cimiteri del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenuto conto del punto 12 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.
2. Annualmente, il Responsabile del servizio cimiteriale curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con avvisi da affiggere nel cimitero con sufficiente anticipo.

Articolo 35. Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e su autorizzazione dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o altri cimiteri di Lodi, solo nel caso in cui esista già un posto di destinazione in concessione d'uso, o in altro comune o per cremazione. Le esumazioni straordinarie si possono

effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. n. 285/1990, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria.

2. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il personale medico dell'istituzione di tutela della salute competente a ciò preposto, dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita la competente istituzione di tutela della salute.
4. È vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'Autorità e per il personale addetto al servizio, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Articolo 36. Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel loculo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a. richiesta dei familiari interessati, quando la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore a 20 anni;
 - b. su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, alle condizioni stabilite dall'articolo 88 del D.P.R. n. 285/1990, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno nei seguenti casi:
 - a. per trasferimento ad altra sepoltura nei cimiteri di Lodi, solo nel caso in cui esista già un posto di destinazione in concessione d'uso in quel cimitero;
 - b. in cimitero di un altro Comune.
6. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Responsabile dei servizi cimiteriali cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco dovrà essere esposto in ogni cimitero.
7. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali competenti secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
8. I resti mortali completamente mineralizzati sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali, questi sono collocati nell'ossario comune.
9. Se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che la domanda di estumulazione non disponga diversamente, essa è avviata per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato nel rispetto del punto 2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.
10. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano di legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
11. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita la competente istituzione di tutela della salute.

Articolo 37. Esumazione ed estumulazioni a pagamento e gratuite

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono soggette al pagamento della tariffa stabilita dalla

Giunta Comunale. Sono esonerate dal pagamento le persone di cui all'articolo 10.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa ad eccezione di quelle richieste dall'autorità giudiziaria.
3. Al fine di favorire la cremazione a seguito di estumulazione delle salme per scadenza del contratto trentennale o esumazione dai campi indecomposti dopo il prescritto periodo di almeno cinque anni o esumazione delle salme inumate da almeno dieci anni, la Giunta comunale può stabilire di farsi carico del costo dell'operazione di estumulazione o esumazione, altrimenti a carico dei familiari, per l'avvio alla cremazione.

Articolo 38. Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in ossarietto o in sepoltura privata.
2. I resti mortali mineralizzati raccolti nelle operazioni di cui sopra, per i quali non è stata fatta esplicita richiesta da parte dei dolenti per l'assegnazione di una sepoltura individuale, verranno raccolti in apposita cassetta zincata, corredata di targhetta di riconoscimento e custodita in deposito provvisorio nel cimitero a titolo oneroso, per 30 giorni dalla data di esumazione/estumulazione; trascorso tale termine si procederà definitivamente al conferimento dei resti ossei in ossario comune.

Articolo 39. Oggetti da recuperare

1. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Economato del Comune.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che provvederà a tenerli presso l'Ufficio Economico a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 40. Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro 30 giorni dopo le operazioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarle in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli con il metodo dell'asta pubblica, o, infine, procedere allo smaltimento.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini di 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, restituiti alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo. Possono altresì essere assegnate dal Sindaco ad Enti Religiosi o ad altri Enti le cui finalità non contrastino con il culto dei morti, purché diano affidamento di decorosa destinazione.

CAPO IV - CREMAZIONE

Articolo 41. Impianto crematorio

1. Nel cimitero di Frazione Riolo è realizzato l'impianto di cremazione secondo le norme di cui all'articolo 78 del D.P.R. 285/90.

Articolo 42. Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 e dell'articolo 73 della legge regionale Lombardia n. 33/2009, è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a. estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza mediante processo verbale ovvero mediante dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, come disposto dall'articolo 79, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Per i minori e per le persone interdetto, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - c. certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - d. in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Articolo 43. Cremazione dei resti mortali, irreperibilità della famiglia

1. L'irreperibilità della famiglia è determinata dal responsabile dei servizi cimiteriali che dovrà prioritariamente interpellare i familiari. In difetto, il medesimo responsabile dovrà disporre ricerche anagrafiche presso altri soggetti conosciuti, affidando agli stessi l'onere di informare eventuali altri soggetti aventi titolo, non conosciuti dal Comune. In caso di accertata irreperibilità dei familiari o altri aventi titolo, preventivamente ricercati con le modalità succitate, il Comune può autorizzare la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero di uno specifico avviso.

Articolo 44. Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente, idoneo al tipo prescelto di

conservazione, inumazione, tumulazione o dispersione.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, oppure per la dispersione o affidamento.
4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
5. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato civile del Comune di decesso. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'affidatario, oppure consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Articolo 45. Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione

1. Per quanto riguarda l'affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione, si dispone quanto segue:
 - a. il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. n. 33/2009 spetta all'Ufficiale di Stato civile;
 - b. di stabilire che il Comune possa eventualmente procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri;
 - c. che l'urna sia conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno;
 - d. obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni della residenza entro trenta giorni.

Articolo 46. Dispersione delle ceneri

1. Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a. del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b. l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c. l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto;
 - d. il nulla osta da parte del Comune dove dovranno essere disperse le ceneri;
 - e. il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
3. Nel territorio di questo Comune, la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nelle apposite aree cimiteriali.
4. La dispersione è vietata all'interno dei centri abitati, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
5. Nel territorio comunale, la dispersione è consentita in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi.
6. È vietata in ogni caso la dispersione in aria (al vento), in edifici o altri luoghi chiusi.
7. La dispersione in aree private deve avvenire unicamente all'aperto ed è necessario l'assenso

scritto dei proprietari allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

8. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al custode del cimitero nel quale è avvenuta la dispersione.
9. Le ceneri già collocate nei cimiteri di questo Comune possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente regolamento e dalle leggi in materia.

CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 47. Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'ufficio tecnico, da rilasciarsi per gravi e comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola, a mezzo di segnale acustico, tra 10 e 20 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 48. Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È consentito l'accesso agli animali da compagnia tenuti nell'apposito trasportino e ai cani al guinzaglio. I cani di media e grossa taglia devono anche essere muniti di museruola. Chi accede al cimitero con l'animale da compagnia deve adottare tutte le opportune cautele per non disturbare la quiete che il luogo richiede e raccogliere le deiezioni.
3. È vietato l'ingresso:
 - a. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero o in prossimità della stessa attività di questua;
 - c. ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.
4. Per motivi di salute o di età, il Responsabile dei Servizi tecnici può concedere, valutata la reale necessità, il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, stabilendo i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con disposizione del Sindaco.

Articolo 49. Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in ispecie:
 - a. tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. introdurre oggetti irriverenti;
 - c. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - d. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione comunale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i. eseguire lavori e iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- j. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k. svolgere qualsiasi attività commerciale;
 - l. non osservare il divieto di fumo.
2. I divieti predetti di cui al comma 1, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente del cimitero, salvo deroghe speciali.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della Forza Pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 50. Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Delle stesse deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Articolo 51. Epigrafi, monumenti, ornamenti

1. I monumenti funebri nei cimiteri cittadini devono essere costruiti nel rispetto delle seguenti dimensioni e, comunque, relativamente alle concessioni per sepolture in terra, non possono superare l'altezza di cm. 160, mentre per le sepolture in campo comune l'altezza massima consentita è pari a cm. 130:
 - A. Cimitero Maggiore:
 - a. Posti Distinti:
 - I. Viale Centrale cm: 100 x 240 h 160
 - II. Viale dei Pini: cm. 90 x 190 h 160
 - III. Viali Secondari: cm, 80 x 180 h 160;
 - b. Campi Comuni: cm. 70 x 170 h 130;
 - c. Campi Infanti: cm 60 x 160 h 100;
 - B. Cimitero San Bernardo:
 - a. Posti Distinti: cm. 90 x 190 h 160
 - b. Campi Comuni: cm. 70 x 170 h 130
 - c. Posti Distinti interni ai loculi: cm. 90 x 190; la lastra deve avere il piano superiore a + 10 rispetto al piano di calpestio del porticato e la lastra verticale ad una altezza, rispetto a questo piano, di cm. 80;
 - d. Campi Infanti: cm 60 x 160 h 100;
 - e. Campi Comuni interni ai loculi: cm. 70 x 170; la lastra deve avere il piano superiore a + 10 rispetto al piano di calpestio del porticato e la lastra verticale ad una altezza, rispetto a questo piano, di cm. 50;
 - C. Cimitero di Riolo
 - a. Posti Distinti: cm. 90 x 190 h 160
 - b. Campi Comuni; cm, 70 x 170 h 130;
 - c. Campi Infanti: cm 60 x 160 h 100.
2. Le disposizioni relative agli arredi delle lastre dei loculi e delle celle ossario verranno impartite con atti separati da parte del Responsabile dei Servizi Tecnici, ferme restando quelle già impartite ed operanti.

Articolo 52. Fiori e piante ornamentali

1. È consentito il collocamento di piantine, fiori e sempreverdi avendo cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. È vietato collocare piante che crescendo possano raggiungere grandi dimensioni
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile

trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dei Servizi Tecnici li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

3. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe a cura del Comune.

Articolo 53. Decoro dei cimiteri

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dei Servizi Tecnici disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui ai commi 1 e 2 verranno adottati, previa diffida diretta agli interessati, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. In applicazione del comma 2, articolo 63, del D.P.R. n. 285/1990, e ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241, artt. 7 ed 8, quando l'individuazione dei soggetti interessati risulti impossibile o particolarmente gravosa, si provvederà a rendere notizia dell'avvio dei procedimenti d'ufficio previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo, tramite le forme di pubblicità ritenute idonee agli scopi. In ogni caso, resta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, i provvedimenti che ritenga opportuno adottare in via cautelare.
5. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 40 in quanto applicabili.
6. Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie, è vietata l'apposizione di iscrizioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

Articolo 54. Smaltimento rifiuti

1. I rifiuti derivanti dalla ordinaria manutenzione dei cimiteri, quali i fiori delle tombe, le erbe e gli arbusti, devono essere smaltiti in osservanza della legislazione vigente.
2. In occasione delle esumazioni ed estumulazioni, si procede allo smaltimento dei rifiuti da esse derivanti in esecuzione di quanto dispone la legislazione nazionale e regionale in materia.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE DELLE SEPOLTURE

Articolo 55. Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'articolo 27, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree cimiteriali e i manufatti su di esse realizzati sono beni demaniali ai sensi dell'art. 824 del Codice civile. Il diritto d'uso su di essi è concesso con apposito provvedimento amministrativo e si intende sempre a tempo determinato. Le aree possono altresì essere concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a. Sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b. Sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia entro terra, cappelle, tombe ad archi

a più posti, ecc.).

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito dalla Giunta comunale e alla stipula di apposito contratto.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b. la durata;
 - c. la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
 - d. le salme destinate ad esservi accolte;
 - e. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 56. Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo 55 sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. n. 285/1990.
2. La durata delle concessioni di cui al comma 1 è fissata:
 - a. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b. in 30 anni rinnovabili per altri 25 anni per le aree concesse per impiantare campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività;
 - c. in 30 anni rinnovabili per altri 20 anni per loculi, ossarietti e nicchie cinerarie e comunque per le sepolture individuali.
 - d. in 10 anni rinnovabili per altri 10 anni per le sepolture private, cosiddetti "posti distinti".
3. A richiesta degli interessati, è consentito un rinnovo per la durata indicata in concessione per loculi, ossarietti e le nicchie cinerarie.
4. Le disposizioni previste dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/1990 si applicano anche alle concessioni perpetue quando ricorrano le condizioni ivi previste.
5. Resta fermo che in caso di intervenute modifiche nella normativa nazionale o regionale di riferimento il disposto del Regolamento e dei patti concessori dovrà inderogabilmente adeguarsi ad esse.

Articolo 57. Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al 4° comma, lettera a) dell'articolo 55, viene concessa per le salme di cui all'articolo 25.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma è circoscritta alla sola salma per la quale viene richiesta la concessione, non può essere trasferita a terzi, ma può essere retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
3. La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in base ad apposito bando approvato dalla Giunta comunale che stabilirà criteri, priorità e modalità per concorrere all'assegnazione.
4. Su richiesta motivata e dopo attenta valutazione da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, la concessione può essere assegnata, in via eccezionale, a persona di età superiore a 75 anni, che dimostri di non avere coniuge e figli, compatibilmente con le esigenze del cimitero e unicamente al fine della propria sepoltura.
5. La concessione può altresì essere richiesta dal coniuge superstite che abbia compiuto 75 anni alla data del decesso del coniuge, purché tale richiesta sia contestuale a quella per la concessione del loculo al defunto, e comunque sempre compatibilmente con la disponibilità del cimitero.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 58. Uso delle sepolture private per famiglie e collettività

1. Il diritto d'uso delle sepolture private, per famiglie e collettività, è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia o della collettività, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Il sepolcro si distingue in EREDITARIO e GENTILIZIO o FAMILIARE:
 - a. lo jus sepulchri, nel sepolcro ereditario si trasmette nei modi ordinari per atto inter vivos o mortis causa dall'originario titolare come qualsiasi altro bene, anche a persone non facenti parte della famiglia, secondo quanto indicato nell'atto di concessione;
 - b. lo jus sepulchri, nel sepolcro gentilizio o familiare (carattere quest'ultimo, da presumersi in caso di silenzio o anche se vi sono dubbi al riguardo) è attribuito in base alla volontà del testatore in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione come destinatari del sepolcro stesso, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore in quel determinato rapporto previsto nell'atto di fondazione o desunto dalle regole consuetudinarie, in ogni caso iure sanguinis e non iure successionis, senza poter essere trasmesso per atto tra vivi né per successione mortis causa, né perdendosi per prescrizione o rinuncia.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta senza limiti di grado, collaterali fino al sesto grado, ampliata agli affini fino al quarto grado. Il grado di parentela va computato con riferimento alla persona del concessionario. La famiglia si estingue quando non vi siano persone che abbiano titolo per essere sepolte.
4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o, in caso di sua premorienza, dal rappresentante degli aventi diritto alla sepoltura con apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio Servizi Cimiteriali. Il rapporto di parentela anzidetto dovrà essere espressamente indicato nella dichiarazione scritta.
5. Sussiste diritto di uso della sepoltura "familiare" nel caso di persona convivente con il concessionario, previa richiesta dello stesso e idonea certificazione anagrafica comprovante tale stato di fatto.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
7. È facoltà del solo concessionario di limitare o escludere il diritto di sepoltura sia preventivamente, sia successivamente ad una estensione già dallo stesso autorizzata.
8. Il "Rappresentante degli aventi diritto" di cui al seguente articolo 59, può richiedere eventuale estensione del diritto di sepoltura. La richiesta può essere effettuata unicamente previo consenso all'unanimità degli aventi diritto alla sepoltura collettiva.
9. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti del concessionario va comprovata con apposita dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura.
10. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
11. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 59. Prosecuzione del diritto d'uso

1. Entro tre mesi dalla data della morte del concessionario, uno degli aventi diritto alla tumulazione in una sepoltura collettiva – ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli aventi diritto per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla concessione – dovrà dichiarare al Comune di essere la persona prescelta, in qualità di rappresentante degli aventi diritto alla sepoltura, quale destinataria delle comunicazioni inerenti all'esecuzione degli obblighi stessi.
2. In caso di omissione di designazione di un rappresentante degli aventi diritto alla sepoltura, il

Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo secondo criteri di opportunità. Tale individuazione serve ai soli fini della qualifica di destinatario delle eventuali comunicazioni che l'Amministrazione dovesse inviare in relazione alla concessione.

3. Per le sepolture collettive, sono ammesse ulteriori occupazioni per effetto di traslazione di salme, resti o ceneri, previo versamento di quanto previsto nella vigente delibera di approvazione delle tariffe dei Servizi Cimiteriali.
4. Quando i posti di una tomba o cappella o sepolcreto fossero tutti occupati, sarà in facoltà del concessionario, o dell'avente diritto come sopra individuato, di ritirare in una sepoltura all'interno della tomba stessa i resti dei cadaveri sepolti, per rendere liberi i posti. Dette operazioni sono soggette alle tariffe di cui sopra e potranno essere eseguite solo se decorso un periodo di tumulazione pari alla durata della concessione di un loculo così come in vigore alla data della richiesta.

Articolo 60. Costruzione dell'opera. Termini

1. Le concessioni in uso di aree per la destinazione di cui all'articolo 55 del presente regolamento, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'articolo 68 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Articolo 61. Manutenzione

1. La manutenzione delle tombe di famiglia realizzate dai concessionari o dal Comune è a carico dei concessionari medesimi. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Per le sepolture di cui all'articolo 55, comma 4, lettera a, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma 2:
 - a. le parti decorative costruite od installate dai concessionari;
 - b. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c. l'ordinaria pulizia;
 - d. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, è dichiarata, secondo quanto previsto all'articolo 64, la decadenza dalla concessione.

Articolo 62. Retrocessione

1. È ammessa la rinuncia a concessione di sepoltura individuale finalizzata alla retrocessione, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede fuori dal Comune di Lodi. Il trasferimento ad altra sepoltura nei cimiteri di Lodi è subordinato alla presenza di una in concessione d'uso già in essere.
2. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma da determinarsi in applicazione delle tariffe vigenti.
3. Nessun rimborso è dovuto per la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale finalizzata alla retrocessione se la traslazione della salma o dei resti avviene dopo vent'anni dalla tumulazione. Parimenti nessun rimborso è dovuto per la retrocessione nel periodo di rinnovo.
4. È ammessa la rinuncia del diritto d'uso prima dell'utilizzazione, in tutto o in parte, della concessione per sepolture private collettive quando la sepoltura non è stata occupata o quando essendo stata occupata, le salme/resti/ceneri siano trasferiti in altra sede.

5. In caso di operazioni di estumulazione di tutti i defunti presenti in sepolture private collettive, finalizzate alla rinuncia totale delle stesse, sarà applicato uno sconto del 50% sul costo previsto dalle tariffe in essere per tali operazioni.
6. È ammessa la rinuncia finalizzata alla retrocessione da concessione di sepoltura privata collettiva quando la sepoltura non è stata occupata da salme o quando pur essendo stata occupata, le salme siano state trasferite in altra sede. Il trasferimento ad altra sepoltura nei cimiteri di Lodi è subordinato alla presenza di una in concessione d'uso già in essere. Il Comune, in caso di retrocessione da sepoltura privata collettiva, rimborserà al concessionario o agli eredi una somma pari al 50% del prezzo pagato per la concessione. Nessun rimborso sarà dovuto qualora il manufatto necessiti di manutenzione per il pronto utilizzo.
7. In tutti i casi, la rinuncia per retrocessione non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna da parte dei richiedenti.

CAPO II - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 63. Interventi indifferibili ed urgenti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi i casi di cui al comma 1, la concessione viene revocata e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il periodo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Anche qualora non sia necessaria la traslazione delle salme, l'Amministrazione comunale avrà titolo a realizzare interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria nei cimiteri comunali.
4. Delle determinazioni assunte, per quanto previsto nei commi precedenti, l'Amministrazione comunale dovrà dare notizia ai concessionari o agli eredi legittimi entro il quarto grado, se noti, ovvero, mediante pubblicazione all'Albo pretorio on line e all'ingresso dei cimiteri comunali per la durata di trenta giorni, almeno un mese prima, indicando il periodo fissato per le operazioni di cui trattasi.
5. In ogni caso per l'applicazione della presente disposizione regolamentare, eseguite le comunicazioni o pubblicazioni di cui al comma precedente, non è richiesto il consenso dei concessionari o degli eredi legittimi e si procederà anche in loro assenza.

Articolo 64. Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - c. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 60, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 61;
 - e. quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) del comma 1, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio on line e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Articolo 65. Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposto, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente si procederà alla demolizione o al restauro delle opere a seconda del loro stato, rimanendo i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 66. Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dell'articolo 56 senza che entro il termine suddetto sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine di concessione delle sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazione e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati nelle forme di cui all'articolo 34, comma 3, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 67. Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di imprenditori privati, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi, a cura del Responsabile dei Servizi Tecnici, su domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., per i lavori di ordinaria manutenzione e per quelli che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla od a restaurarla, basterà ottenere il permesso del Responsabile dei Servizi Tecnici.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 73, 74 e 75 in quanto compatibili.

Articolo 68. Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono concessi in base alle norme previste dallo strumento urbanistico vigente, osservate le prescrizioni di cui ai capi XIV e XV del D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto, viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono aver comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma del presente articolo.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi tecnici: lapidi, ricordi e simili.
9. Non è consentita la sepoltura di salme se non dopo aver ottenuto idoneo certificato di usabilità da parte del responsabile dei Servizi Tecnici del Comune.
10. Per piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione da parte del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune.

Articolo 69. Recinzione aree - Materiali di scavo

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dall'Ufficio tecnico; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 70. Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dei Servizi tecnici comunali.
2. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche debitamente autorizzate.
4. Nei giorni festivi, il terreno adiacente alla costruzione deve esser riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..
5. L'orario di lavoro per le imprese coincide con quello di apertura dei cimiteri.
6. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile dei Servizi tecnici.

Articolo 71. Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Nel periodo di commemorazione dei defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate, provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti, salvo deroga espressa a cura del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune.

Articolo 72. Vigilanza

1. Il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere siano conformi ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione di provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione delle sepolture familiari o per collettività.

Articolo 73. Obblighi e divieti per il personale e i custodi operanti nei cimiteri

1. Il personale che, a qualunque titolo, sia addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento ed a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri. È tenuto, inoltre:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d. a redigere, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, mediante strumenti informatici, non permettendo che avvenga il seppellimento senza previa consegna dei documenti prescritti;
 - e. ad eseguire gli scavi delle fosse per le inumazioni nelle misure prescritte dagli articoli 72 e 73 del D.P.R. n. 285/1990, provvedere alle sepolture ed alle tumulazioni delle salme;
 - f. ad eseguire esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, salvo che il servizio venga affidato a terzi;
 - g. a curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di proprietà comunale, la pulizia dei locali, dei portici, dei viali, degli spazi tra le tombe ed in genere di tutto il cimitero;
 - h. a provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, ecc.;
 - i. a segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
 - j. a raccogliere e depositare nell'ossario le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
 - k. a provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle piante, siepi e fiori.
2. Limitatamente ai custodi, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, spettano i seguenti compiti:
 - a. ritirare e conservare per ogni feretro ricevuto il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura della salma;
 - b. sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
 - c. assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
 - d. assistere e sorvegliare alle esumazioni ed estumulazioni sottoscrivendone il relativo verbale nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero;
 - e. tenere aggiornata, con gli appositi cippi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
 - f. vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Responsabile dell'ufficio tecnico e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;
 - g. custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
 - h. segnalare all'ufficio sanitario ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
 - i. attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal responsabile dell'ufficio da cui dipendono e dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.
3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
 - b. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - c. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - d. trattenere per sé o per terzi oggetti rinvenuti o recuperati nei cimiteri.

Articolo 74. Funzioni – Licenza

1. L'attività funebre è esercitata dalle imprese secondo le modalità indicate all'articolo 74 della Legge Regionale n. 33/2009 nonché dal Regolamento Regionale n. 4/2022.

Articolo 75. Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetti di accordi o di corruzione;
 - b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d. di esporre a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 76. Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadine e cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero Maggiore può essere riservata apposita zona detta "delle persone illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadine e cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al primo comma, l'Amministrazione comunale potrà destinare nel Cimitero suddetto aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadine e cittadini benemeriti".

Articolo 77. Registri

1. Presso l'Ufficio cimiteriale, è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato "Mappa", è gestito e aggiornato utilizzando appositi software.
2. La Mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che deve essere apposto su ogni sepoltura dei cimiteri e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 78. Annotazione sui registri

1. Sulla Mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. generalità del defunto e dei defunti;
 - b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c. le generalità del concessionario e dei concessionari;
 - d. gli estremi del titolo costitutivo;
 - e. la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g. le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 79. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R.

n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, mediante strumenti informatici.

2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento di quello custodito ad opera dei Servizi Cimiteriali.

CAPO II - NORME TRANSITORIE, DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 80. Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, cremazione, imbalsamazione, esumazione, traslazione, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 81. Tariffe

1. Le tariffe dei Servizi Cimiteriali sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta comunale. In caso di mancato aggiornamento, sono da applicare le ultime tariffe approvate.

Articolo 82. Entrata in vigore ed efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
3. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, il regolamento di polizia mortuaria, approvato con delibera del Commissario straordinario n. 383 del 2 aprile 1996 e modificato con delibera di Consiglio comunale n. 75 del 26 giugno 2000, è abrogato e cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
5. Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e alla legge regionale della Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 e al Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 e successive modifiche.
6. Ogni modifica alle normative richiamate al comma 5 deve intendersi riportata al presente regolamento.